

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie Generale del 30 aprile 2008, n. 101 | Supplemento Ordinario n. 108

## Decreto legislativo | 09/04/2008 | n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sanzionate in via amministrativa o penale, sono aumentati: - del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; - del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale; - del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; ai sensi della successiva lett. e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative e penali per i medesimi illeciti. (2) Ai sensi dell'art. 1, Decr. 20.09.2023 (G.U. 16.10.2023, n. 242) le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale - Capo I Uso delle attrezzature di lavoro

## Articolo 73

### Informazione, formazione e addestramento

Testo in vigore dal 5 maggio 2023

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili. (2)

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. (3)

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. (6)

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione. (5)

5-bis . Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (4)

(1)

-----

(1) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. [46, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106](#) (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. n. 142) con decorrenza dal 20.08.2009.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. [46, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106](#) (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. n. 142) con decorrenza dal 20.08.2009.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. [46, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106](#) (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. n. 142) con decorrenza dal 20.08.2009.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. [11, D.L. 14.08.2013, n. 93](#), con decorrenza dal 17.08.2013.

(5) Le parole "e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione" di cui al presente comma sono state aggiunte dall'art. [45-bis, D.L. 21.06.2013, n. 69](#), così come inserito dall'allegato alla legge di conversione [L. 09.08.2013, n. 98](#), con decorrenza dal 21.08.2013.

(6) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. [14, comma 1, lett. g\), D.L. 04.05.2023, n. 48](#) con decorrenza dal 05.05.2023, convertito in legge dalla [L. 03.07.2023, n. 85](#) con decorrenza dal 04.07.2023.